

COMUNE DI ARCORE
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme relative all'istituzione ed al funzionamento degli Istituti di Partecipazione Popolare, indicate al Titolo IV, Capo I, negli artt. 57- 69, dello Statuto del Comune di Arcore.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge, dello Statuto Comunale e degli eventuali Statuti e Regolamenti dei singoli Istituti di Partecipazione Popolare.

Art. 2

Diffusione del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri Comunali, agli organi di decentramento, agli organismi di partecipazione esistenti, ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, ai Consorzi ai quali il Comune partecipa ed alle associazioni ed organizzazioni presenti sul territorio, e pubblicata su Arcore Informazioni.

CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 3

Istituti di Partecipazione popolare

1. A norma di quanto stabilito dagli artt. 60 e seguenti dello Statuto Comunale, sono Istituti di Partecipazione Popolare:
 - a) le Consulte
 - b) le Assemblee di cittadini (Forum)
 - c) i Comitati di Frazione
 - d) le Consultazioni
 - e) le Interrogazioni, Istanze e Petizioni popolari
 - f) l'Azione popolare
 - g) il diritto di Iniziativa Popolare
 - h) la Consultazione Referendaria
2. Il presente Regolamento sarà modificato in modo da ottemperare ad eventuali modifiche statutarie in materia.

Art. 4
Funzioni

1. Conformemente a quanto stabilito dallo Statuto del Comune, gli Istituti di Partecipazione di cui al precedente Art. 3 sono promossi dal Comune per garantire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 5
Regolamento

1. Laddove gli Istituti di Partecipazione prevedano la costituzione di organismi, quali ad esempio consulte o assemblee, il Consiglio Comunale ne individuerà le modalità di funzionamento ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. e) della legge 08.06.1990, n. 142, così come successivamente modificata ed integrata.
2. Non potranno essere previste forme di limitazione dell'accesso agli istituti di partecipazione nei confronti di soggetti che, a norma dello Statuto del Comune, siano portatori del diritto di accesso a forme di partecipazione.

CAPO III - ACCESSO ALLE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 6
Diritto di accesso agli Istituti di Partecipazione Popolare

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 3 - dello Statuto, il Comune garantisce l'accesso agli Istituti di Partecipazione Popolare, oltre che ai cittadini maggiorenni residenti nel territorio comunale, a cittadini non maggiorenni residenti ed a coloro che abbiano un rapporto qualificato e continuativo con il territorio, in funzione di attività di lavoro, studio e di utenza di servizi.
2. L'accesso agli Istituti di Partecipazione Popolare é garantito ai cittadini non maggiorenni, residenti e non residenti, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 7
Elenco degli aventi diritto

1. Al fine di determinare l'identità ed il numero degli aventi accesso agli Istituti di Partecipazione Popolare, é istituito presso l'Ufficio Anagrafe del Comune l'apposito elenco degli aventi diritto.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 saranno inclusi d'ufficio tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune che risultino iscritti alle liste elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, nonché tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età all'atto della compilazione.
3. Nell'elenco di cui al comma 1 saranno inclusi coloro che, non residenti nel territorio del Comune, avendone fatto richiesta, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età all'atto della richiesta ed abbiano le caratteristiche di cui all'art. 6 - comma 1 - del presente Regolamento, specificate come segue:
 - a) lavoratori dipendenti o autonomi la cui sede di lavoro si trovi nel territorio del Comune di Arcore;
 - b) studenti iscritti a scuole o corsi aventi sede nel territorio del Comune;
 - c) utenti continuativi di servizi facenti capo al Comune di Arcore, come indicati nell'elenco redatto ed aggiornato periodicamente dal Comitato dei Garanti.

4. I requisiti per l'ammissione all'accesso degli Istituti di Partecipazione, da parte di non residenti nel territorio comunale, devono essere dichiarati per iscritto dai richiedenti contestualmente alla richiesta. Eventuali false dichiarazioni comporteranno l'immediata esclusione dall'accesso agli Istituti di Partecipazione, oltre ad ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
5. Le richieste di ammissione agli Istituti di Partecipazione formulate da non residenti nel territorio comunale saranno vagliate insindacabilmente dal Comitato dei Garanti previsto dall'art. 69 - comma 6 - dello Statuto Comunale, entro trenta giorni dalla presentazione.
6. L'elenco degli aventi diritto sarà aggiornato d'ufficio annualmente, o comunque in occasione di consultazioni referendarie comunali.

CAPO IV - LE CONSULTE

Art. 8 Consulte

1. Su temi ed argomenti specifici il Comune promuove la costituzione di Consulte di cittadini, singoli o associati, interessati e competenti in materia.
2. Le Consulte possono esprimere parere non vincolante sulle materie di loro competenza.

Art. 9 Costituzione delle Consulte

1. Le Consulte possono essere istituite su iniziativa dell'Amministrazione Locale o su richiesta specifica da parte di gruppi di cittadini e soggetti associativi.
2. Nel caso la richiesta venga avanzata da parte di cittadini, singoli o associati, essa deve contenere l'indicazione della materia di cui la costituenda Consulta si dovrà occupare, degli obiettivi da raggiungere, dei soggetti di cui si richiede o si propone l'intervento nelle attività della Consulta.
3. Qualora il Consiglio Comunale ritenga la proposta meritevole di realizzazione, provvede all'istituzione della Consulta mediante proprio atto deliberativo con il quale vengono individuate le modalità di funzionamento, come previsto dall'art. 32, c. 2, lett. e) della legge 08.06.1990, n. 142, così come successivamente modificata ed integrata.

Art. 10 Sede ed attrezzature

1. Nel procedere all'istituzione di una Consulta, il Consiglio Comunale indica anche se e quali dotazioni materiali saranno ad essa assicurate al fine di garantirne il funzionamento.

CAPO V - LE ASSEMBLEE DI CITTADINI (FORUM)

Art. 11 Assemblee di cittadini (Forum)

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, assemblee di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Tali assemblee, anche con carattere periodico e su specifici temi, sono convocate su richiesta di almeno trenta cittadini. Sarà indicato l'oggetto della discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.

Art. 12 Convocazione

1. Le assemblee di cittadini sono convocate dall'Amministrazione Comunale entro trenta giorni dalla richiesta presso sale pubbliche, senza formalità, quando all'Amministrazione stessa pervengano motivate richieste.
2. L'Amministrazione Comunale provvede all'organizzazione ed alla pubblicizzazione delle riunioni delle assemblee di cui al presente capo v.

CAPO VI - I COMITATI DI FRAZIONE

Art. 13 Comitati di frazione

1. Al fine di favorire la comunicazione tra le istituzioni e la cittadinanza, e la segnalazione tempestiva di particolari problematiche presenti sul territorio, sono istituiti i Comitati di Frazione.

Art. 14 Regolamentazione

1. Le modalità di elezione, le competenze ed il funzionamento dei Comitati di Frazione sono normati dall'apposito Regolamento.

Art. 15 Durata in carica

1. I Comitati di Frazione vengono di norma eletti contestualmente al Consiglio Comunale, e restano in carica per la durata della legislatura amministrativa.
2. La prima elezione dei Comitati di Frazione verrà decisa con deliberazione del Consiglio Comunale entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'apposito Regolamento.

CAPO VII - INTERROGAZIONI, ISTANZE E PETIZIONI

Art. 16 Interrogazioni

1. Tutti i cittadini, in forma singola o associata, aventi diritto, ai sensi dello Statuto del Comune e del presente Regolamento, ad accedere agli Istituti di Partecipazione, hanno facoltà di presentare all'Amministrazione Comunale interrogazioni, con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa.
2. Le interrogazioni sono presentate all'Ufficio di Segreteria del Comune in carta libera, con indicazione del destinatario, corredate dalle firme dei presentatori autentiche dal soggetto avente titolo per legge all'autenticazione.

3. Il Sindaco, la Giunta o il Consiglio, secondo le rispettive competenze, come individuate dal Segretario Comunale, dovranno pronunciarsi con atto motivato e pubblico, non soggetto a controllo, sulle predette interrogazioni, entro trenta giorni dalla loro presentazione.

Art. 17

Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini aventi diritto ad accedere agli Istituti di Partecipazione possono presentare all'Amministrazione Comunale:
 - a) istanze, per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento
 - b) petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
2. L'organo istituzionale competente provvede a rispondere ai presentatori delle istanze o petizioni entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Le istanze e le petizioni sono presentate all'Ufficio di Segreteria del Comune in carta libera, con indicazione del destinatario e di uno o più rappresentanti dei presentatori, senza ulteriori formalità.

CAPO VIII - AZIONE POPOLARE

Art. 18

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Con tale mezzo l'elettore - attore popolare non agisce in difesa di un interesse individuale, bensì in difesa di un interesse di cui è portatore come membro della collettività.
3. Il Sindaco, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, sottopone la questione all'esame della Giunta Comunale, perché verifichi se sussistano o meno le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune, entro i termini di legge.
4. Ove la Giunta ritenga fondati i motivi dell'azione popolare, adotta gli atti necessari, informando coloro che hanno intrapreso l'iniziativa.
5. Ove, invece, non ritenga che sussistano elementi per promuovere l'azione di tutela diretta degli interessi del Comune, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo.

CAPO IX - DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 19

Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione, da parte dei promotori, al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un sessantesimo degli aventi diritto.
3. Hanno diritto di iniziativa popolare:

- a) i cittadini maggiorenni ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - dello Statuto del Comune e dell'art. 6 del presente Regolamento;
 - b) i cittadini non maggiorenni e coloro ai quali il Comune garantisce l'accesso alle forme di partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 - comma 3 - dello Statuto del Comune e dall'art. 6 del presente Regolamento.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
- a) tributi;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) designazione e nomine.

Art. 20 Modalità di presentazione

1. Per la presentazione di proposte di iniziativa popolare deve costituirsi un Comitato Promotore.
2. Le proposte di iniziativa popolare devono essere presentate all'Ufficio di Segreteria del Comune, corredate dalle firme autenticate dei componenti il Comitato Promotore.

Art. 21 Esame preliminare delle proposte

1. Le proposte di iniziativa popolare sono esaminate preventivamente, esclusivamente in ordine alla loro legittimità ed ammissibilità - secondo quanto previsto dallo Statuto del Comune e dal presente Regolamento, dal Comitato dei Garanti previsto dall'art. 69 - comma 6 - dello Statuto del Comune.
2. Il Comitato dei Garanti comunica l'esito motivato dell'esame preventivo al Comitato Promotore, entro quindici giorni dalla presentazione della proposta.
3. Il Comitato Promotore deve essere sentito qualora il Comitato dei Garanti intenda esprimere parere negativo sull'ammissibilità.

Art. 22 Modalità di raccolta delle firme

1. Qualora il Comitato dei Garanti esprima parere di ammissibilità positivo in merito ad una proposta di iniziativa popolare, al Comitato Promotore viene comunicato il numero minimo di firme necessario per sottoporre la proposta all'esame del Consiglio Comunale, sulla base dell'elenco degli aventi diritto d'accesso agli Istituti di Partecipazione Popolare di cui al precedente art. 7.
2. Il Comitato Promotore, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, può raccogliere sul territorio comunale le firme autenticate in sostegno alla proposta di iniziativa popolare, previa autorizzazione in caso sia prevista l'esposizione di banchetti sul suolo pubblico.
3. I moduli per raccolta delle firme devono recare, su ogni copia, il testo della proposta di iniziativa popolare.
4. L'autenticazione delle firme può essere effettuata da un soggetto avente titolo per legge all'autenticazione per scopi elettorali.

5. Copie dei moduli per la raccolta delle firme possono essere depositate presso la Segreteria del Comune, ove i cittadini possono recarsi ad apporre la firma.

Art. 23 Esame delle firme

1. Al termine della raccolta delle firme, il Comitato Promotore consegna i moduli sottoscritti ed autenticati all'Ufficio Segreteria del Comune, che ne rilascia ricevuta.
2. Entro quindici giorni dalla consegna dei moduli, l'Ufficio Anagrafe del Comune provvede alla verifica delle firme valide, e ne comunica l'esito al Comitato Promotore.
3. Trascorsi sessanta giorni dall'inizio della raccolta delle firme senza che esse siano state consegnate all'Ufficio Segreteria del Comune, la proposta di iniziativa popolare si intende ritirata.

Art. 24 Esame in Consiglio Comunale

1. Qualora il numero di firme valide depositate verifichi i requisiti di cui all'art 19, l'Ufficio Segreteria trasmette la proposta di iniziativa popolare al Presidente del Consiglio Comunale, che provvede a porla all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
2. Il Comitato Promotore può svolgere una relazione in merito alla proposta di iniziativa popolare di fronte al Consiglio Comunale, dopo di che la proposta viene discussa e votata come ogni altra proposta di deliberazione, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Nessun Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale può avanzare questioni pregiudiziali o sospensive in merito alla proposta di iniziativa popolare.
4. L'eventuale rinvio dell'esame della proposta di iniziativa popolare ad altra seduta del Consiglio deve essere concordato dal Presidente con il Comitato Promotore.

CAPO X- CONSULTAZIONE REFERENDARIA

Art. 25 Consultazione referendaria

1. E' ammessa consultazione referendaria, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 142/90 e dall' art. 67 dello Statuto Comunale, su materie di esclusiva competenza locale, di rilevanza generale ed interessanti l'intera collettività locale.
2. La consultazione referendaria può articolarsi in forma di indirizzo.
3. Sono materie escluse dalla consultazione referendaria:
 - a) bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale di investimento, nella loro globalità;
 - b) piano regolatore generale, piani pluriennali di attuazione vigenti e loro varianti, nella loro globalità; interventi ai piani urbanistici di carattere generale;
 - c) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - d) provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - e) provvedimenti inerenti assunzione di mutui, emissioni prestiti e applicazione di tributi, tariffe e rette;

- f) atti dovuti in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;
- g) negozi giuridici stipulati fra l'Ente e terzi;
- h) tutela di diritti di minoranze etniche e religiose.

Art. 26

Indizione della consultazione referendaria

1. Si procede a consultazione referendaria:
 - a) nel caso sia deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale;
 - b) qualora sia richiesta da almeno un ventesimo di aventi diritto all'accesso agli istituti di partecipazione.

Art. 27

Diritto di voto

1. Hanno diritto di partecipare alla consultazione referendaria tutti coloro che risultano iscritti all'elenco degli aventi diritto di accesso agli istituti di partecipazione, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, alla data del suo svolgimento.

Art. 28

Quesito referendario di indirizzo

1. Il quesito referendario di indirizzo deve formulare un orientamento in merito a questioni di competenza locale, di rilevanza generale ed interessanti l'intera collettività locale.
2. Può contenere la richiesta di pronunciamento in merito ad una alternativa tra due differenti opzioni, descritte in modo dettagliato e tale da non indurre in inganno l'elettore.

Art. 29

Limiti all'adozione di provvedimenti

1. Dal momento in cui un quesito referendario sia stato dichiarato ammissibile dal Comitato dei Garanti, fino allo svolgimento della consultazione, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere deliberazioni in contrasto con il quesito stesso, tali da rendere inattuabile la consultazione.

Art. 30

Modalità di presentazione

1. Per la presentazione di un quesito referendario deve costituirsi un Comitato Promotore.
2. I quesiti referendari devono essere presentati all'Ufficio di Segreteria del Comune, corredate dalle firme autenticate dei componenti il Comitato Promotore.

Art. 31

Esame preliminare dei quesiti

1. I quesiti referendari sono esaminati preventivamente, esclusivamente in ordine alla loro legittimità ed ammissibilità - secondo quanto previsto dallo Statuto del Comune e dal presente Regolamento, dal Comitato dei Garanti previsto dall'art. 69 - comma 6 - dello Statuto del Comune.
2. Il Comitato dei Garanti comunica l'esito dell'esame preventivo al Comitato Promotore, entro quindici giorni dalla presentazione della proposta.

3. Il Comitato Promotore deve essere sentito qualora il Comitato dei Garanti intenda esprimere parere negativo sull'ammissibilità.

Art. 32

Modalità di raccolta delle firme.

1. Qualora il Comitato dei Garanti esprima parere di ammissibilità positivo in merito ad un quesito referendario, al Comitato Promotore viene comunicato il numero minimo di firme necessario per sottoporre il quesito a consultazione popolare, sulla base dell'elenco degli aventi diritto d'accesso agli Istituti di Partecipazione Popolare di cui al precedente art. 7.
2. Il Comitato Promotore, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, può raccogliere sul territorio comunale le firme autenticate in sostegno al quesito, previa autorizzazione in caso sia prevista l'esposizione di banchetti sul suolo pubblico.
3. I moduli per raccolta delle firme devono recare, su ogni copia, il testo del quesito referendario.
4. L'autenticazione delle firme può essere effettuata da un soggetto avente titolo per legge all'autenticazione per scopi elettorali.
5. Copie dei moduli per la raccolta delle firme possono essere depositate presso la Segreteria del Comune, ove i cittadini possono recarsi ad apporre la firma.

Art. 33

Esame delle firme

1. Al termine della raccolta delle firme, il Comitato Promotore consegna i moduli sottoscritti ed autenticati all'Ufficio Segreteria del Comune, che ne rilascia ricevuta.
2. Entro quindici giorni dalla consegna dei moduli, l'Ufficio Anagrafe del Comune provvede alla verifica delle firme valide, e ne comunica l'esito al Comitato Promotore.
3. Trascorsi sessanta giorni dall'inizio della raccolta delle firme senza che esse siano state consegnate all'Ufficio Segreteria del Comune, il quesito referendario si intende ritirato.

Art. 34

Indizione

1. Qualora il numero di firme valide depositate verifichi i requisiti di cui all'art 26, l'Ufficio Segreteria trasmette il quesito referendario al Sindaco il quale, entro trenta giorni, provvede a fissare la data della consultazione popolare ed a indire i comizi elettorali.
2. Non é ammessa la consultazione referendaria contemporanea in merito a più di tre quesiti. Nel caso siano state depositate firme valide per più di tre quesiti, vengono sottoposti a consultazione popolare i tre che tra di essi recano il maggior numero di firme valide a sostegno.
3. A parità di numero di firme, il Comitato Promotore comunica quali tra i quesiti intende sottoporre a consultazione.
4. Qualora i quesiti siano stati presentati da diversi Comitati Promotori, vale il criterio di precedenza temporale del deposito delle firme presso l'Ufficio Segreteria.

5. Gli eventuali quesiti residui saranno sottoposti a consultazione, qualora il Comitato Promotore non intenda ritirarli, in data non anteriore a dodici mesi di distanza dallo svolgimento della prima consultazione.

Art. 35 Svolgimento

1. Per la composizione delle sezioni elettorali, lo svolgimento delle operazioni di voto e di spoglio e tutto quanto attiene agli aspetti organizzativi della consultazione referendaria, vale quanto previsto dalla vigente normativa di legge per l'effettuazione di referendum abrogativi.
2. L'onere finanziario per le spese comportate dalla consultazione referendaria é a carico del bilancio comunale.
3. La Giunta Comunale fissa con propria deliberazione i compensi dovuti ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione.

Art. 36 Esito della consultazione

1. Il quesito referendario é accolto quando ottiene il consenso della maggioranza assoluta dei voti validi ed alla consultazione abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Nel caso in cui il quesito comporti l'alternativa tra due opzioni, é accolta quella che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti validi, ferma restando la condizione che alla consultazione abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 37 Atti conseguenti degli organismi istituzionali

1. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni dal risultato dell'esito del referendum dovranno esprimersi in ordine alle risultanze della consultazione stessa, con ampio e motivato parere, sentito il Comitato Promotore.

Art. 38 Annullamento della consultazione

1. Qualora il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, deliberi sulla materia oggetto del referendum, prima che lo stesso abbia luogo, la consultazione viene annullata dal Consiglio Comunale, a seguito del parere vincolante del Comitato Promotore.

CAPO XI - COMITATO DEI GARANTI

Art. 39 Comitato dei Garanti

1. Per tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto Comunale, il Consiglio Comunale nomina nel suo seno un Comitato dei Garanti, composto da cinque membri, dei quali tre designati dai gruppi consiliari di maggioranza e due designati dai gruppi consiliari delle minoranze. A tale scopo, ciascun Capogruppo può designare sino ad un massimo di due Consiglieri Comunali, di cui il primo in qualità di membro effettivo ed il secondo in qualità di membro supplente. Quest'ultimo ha diritto di partecipare alle sedute del Comitato dei Garanti esclusivamente in caso di dimissioni, assenza o

impedimento del membro effettivo.

2. La nomina del Comitato avviene con voto palese per alzata di mano, relativamente a tutte le candidature precedentemente avanzate mettendo ai voti prima le designazioni dei cinque membri effettivi e poi dei supplenti. Le candidature sono approvate e le nomine diventano effettive qualora la proposta abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza, pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Qualora siano proposte più di tre candidature per la maggioranza e più di due candidature per le minoranze, il Consiglio vota ogni singolo membro relativamente alle designazioni dei gruppi di maggioranza e dei gruppi di minoranza che hanno designato candidati in numero superiore rispettivamente a tre ed a due. In quest'ultimo caso risultano eletti i Consiglieri che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze, sono eletti i Consiglieri più anziani di età.
3. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa di uno o più componenti del Comitato dei Garanti, il Consiglio procede alla surroga con le modalità di cui al comma 2.

Art. 40

Sedute del Comitato dei Garanti

1. La prima seduta del Comitato dei Garanti é convocata dal Presidente del Consiglio Comunale. In essa, il Comitato elegge il proprio Presidente.
2. Le successive sedute del Comitato sono convocate dal Presidente, al quale gli uffici e gli organi competenti faranno pervenire gli atti che ne rendono necessaria la convocazione.